



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
UFFICIO VIII  
Ambito territoriale per la provincia di Benevento  
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - [www.uspbenevento.it/sito/](http://www.uspbenevento.it/sito/)

IL DIRIGENTE

- VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17, sottoscritto l' 8 aprile 2016;
- VISTA l'O.M. n° 241 del 8/4/2016, che disciplina la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2016/17;
- VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 31 dicembre 2018, concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- VISTA l'O.M. n. 203 del 8 marzo 2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l'anno scolastico 2019/20;
- VISTA la Sentenza n. 438/2020, R.G. 116/2020 pubblicata il 11.11.2020, con la quale il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso prodotto dall'insegnante Collarile Daniela, nata a Benevento il 21/04/1969, docente di scuola secondaria II°, avverso il mancato trasferimento della stessa; che, nel caso di specie la ricorrente – quale docente che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale – ha preso parte alla fase C delle operazioni, il Giudice ha disposto che: *“accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e le successive procedure di mobilità impugnate (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) nonché l'errata compilazione delle relative graduatorie nella parte in cui non dispongono il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti territoriali prescelti dalla stessa (anche secondo il principio di vicinorietà) preferendo altri docenti con un punteggio inferiore al suo (o uguale ma con data di nascita più recente), ed in particolare con riferimento alla mobilità 2016/2017, previo accertamento della violazione della Legge 497/94 per la parte in cui la ricorrente è stata preferita a docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso ex D.M. N. 82/2012, (fase B3) o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla “C”, ovvero la “D” (a prescindere dal punteggio per il servizio preruolo prestato presso istituti paritari) e/o per la mancata assegnazione presso gli ambiti/distretti prescelti nonostante i posti vacanti residuati a seguito della mobilità; con riferimento a tutte le successive mobilità, perché in violazione della Legge 497/94 per la parte in cui è stata prevista una percentuale di riserva di posti (presso le sedi prescelte dalla docente) in favore dei neo-immessi in ruolo e/o per la mancata assegnazione presso gli ambi-ti/distretti prescelti nonostante i posti vacanti residuati a seguito della mobilità”*;-
- CONSIDERATO che nella richiamata sentenza si *“condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di ragione, a disporre l'immediata assegnazione presso l'Ambito Territoriale della provincia di Benevento o della Campania, o ancora del Molise (Campobasso o , in subordine Isernia) o comunque uno dei successivi ambiti indicati e prescelti nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e comunque secondo il criterio di vicinorietà (dove tuttora risultano posti disponibili) tenuto conto del punteggio effettivamente maturato (escluso il punteggio ottenuto presso le scuole paritarie non riconosciuto dal ministero convenuto) su posto comune anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto; ordina agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze [...]”*
- VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 6919 del 27.11.2020 con la quale sono stati interpellati gli Ambiti inseriti nell'ordine di priorità espresso dalla docente nella domanda di mobilità 2016/17, per verificare l'esistenza di posti vacanti e disponibili per la classe di concorso A046 utili all'esecuzione della sentenza in oggetto;
- VISTI i dinieghi espressi nell'ordine: dall'At Avellino con nota prot. n. 3955 del 30.11.2020; dall'At Campobasso con nota prot. n. 5482 del 01.12.2020, dall'At Salerno con nota prot. n. 22642 del 04.12.2020 e dell'At Caserta con nota prot. n. 22538 del 04.12.2020;
- RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica dei trasferimenti, gestita dall' Amm.ne Centrale;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
UFFICIO VIII

Ambito territoriale per la provincia di Benevento

Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - [www.uspbenevento.it/sito/](http://www.uspbenevento.it/sito/)

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per la partecipazione ai movimenti relativi all' a.s. 2016/17 ed in particolare le preferenze espresse;  
VISTO il provvedimento, prot. 3714 del 04/07/2016, dell'AT di Benevento con il quale è stato pubblicato l'elenco dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II° disposti per l'anno scolastico 2016/17;  
ACCERTATO che, in assenza di posti vacanti in istituti scolastici compresi negli ambiti Campania 004, 005 e 006 della provincia di Benevento, risulta possibile dare esecuzione alla decisione di cui sopra mediante l'assegnazione della ricorrente in soprannumero sulla provincia di Benevento per l'anno scolastico 2016/17.

DISPONE

i trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria di II grado, disposti con provvedimento prot. n.3714 del 04/07/2016, aventi decorrenza dal 1° settembre 2017, per le motivazioni di cui in premessa, sono così rettificati:

**SCUOLA SECONDARIA II GRADO - TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI**

**Collarile Daniela** 21/04/1969 BN  
da VTIS00400D - IST. OMNICOMPRESIVO ORTE  
a BNSS000XV6 - DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE in soprannumero

La docente presterà servizio con effetto immediato e per l'a.s. 2020/21, presso l'I.S. Galilei-Vetrone di Benevento.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all'art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità, sottoscritto il 31/12/2018.

**I Dirigenti scolastici comunicheranno quanto sopra all'insegnante interessata.**

Oltre che all'Albo di quest'Ufficio, i trasferimenti sono pubblicati sul sito: [www.uspbenevento.it](http://www.uspbenevento.it).

IL DIRIGENTE  
Vito Alfonso

- Alla prof.ssa Collarile Daniela
- Al Dirigente dell' I.S. di VTIS00400D - IST. OMNICOMPRESIVO ORTE
- Al Dirigente dell' I.S. di BNIS01600Q - I.S. GALILEI VETRONE - BENEVENTO
- All' Ambito Territoriale di Viterbo
- Al Responsabile SITO Internet SEDE